

REGOLAMENTI ATTUATIVI PER IL COMMERCIO DI BENI ANTICHI

Ogni operatore è tenuto ad attenersi alla legislazione vigente.

Norme di riferimento sono: la Legge n. 137 del 6.7.02 e il D.L. n. 45 del 24.2.04; di quest'ultimo si riportano il Capo IV - Sezione III - Commercio (art. 63 e art. 64) e l'Allegato A (lettera A e B).

Sezione III – Commercio

Art. 63 – Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.

1 - L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente o alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo.

2 - Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministero di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.

3 - Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, anche a mezzo di funzionari da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, comma 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alle autorità locali di pubblica sicurezza.

4 - Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13.

5 - Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.

Art. 64 – Attestati di autenticità e provenienza.

1 – Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione attestante l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza.

Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi.

Allegato A

(Previsto dagli artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a)

A – Categorie di beni:

- 1 - Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
 - a) scavi e scoperte terrestri e sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
 - 2 - Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
 - 3 - Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
 - 4 - Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
 - 5 - Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
 - 6 - Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
 - 7 - Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1), diverse da quelle della categoria 1.
 - 8 - Fotografie, film e relativi negativi (1).
 - 9 - Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
 - 10 - Libri aventi più di cento anni isolati o in collezione.
 - 11 - Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
 - 12 - Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
 - 13 - a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
 - 14 - Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
 - 15 - Altri oggetti di antiquariato non contemplati nelle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
- I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.*

B – Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):

1) qualunque ne sia il valore

- 1 - Reperti archeologici
- 2 - Smembramento di monumenti
- 9 - Incunaboli e manoscritti
- 12- Archivi

2) 13.979,50

- 5 - Mosaici e disegni
- 6 - Incisioni
- 7 - Fotografie
- 11 - Carte geografiche stampate

3) 27.959,00

- 4 - Acquerelli, guazzi e pastelli

- 4) 46.598,00
7 - Arte statuaria
10 - Libri
13 - Collezioni
14 - Mezzi di trasporto
15 - Altri oggetti
5) 139.794,00
3 - Quadri

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione.

(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

MODALITA' DI APERTURA DELL'ATTIVITA' DI GALLERIA D'ARTE O DI NEGOZIO DI ANTIQUARIATO

1. Identificazione del tipo di attività, da effettuarsi
. in forma singola
. in forma collettiva = società (costituzione della società presso un notaio, con indicazione nell'oggetto sociale dell'esatta attività da svolgersi, dalla compravendita all'eventuale intermediazione ; è necessaria la richiesta di attribuzione di partita I.V.A. della società).
2. Iscrizione di persone idonee presso la C.C.I.A.A. al Registro Esercenti il Commercio o nomina di un preposto con i requisiti necessari.
3. Individuazione dei locali (planimetria, etc.) con l'attestazione del Comune dalla quale risulti la destinazione dei locali ad uso dell'attività prescelta ed in conformità allo strumento urbanistico vigente.
4. Dopo aver ottenuto dal R.E.C. l'iscrizione, presentare la richiesta di autorizzazione (presa d'atto) al Comune nel quale l'attività viene svolta.
5. Per la commercializzazione delle opere di valore storico- artistico è necessario richiedere la
vidimazione dell'apposito registro presso l'autorità locale di pubblica sicurezza abilitata.
6. Per l'attività di intermediazione nella compravendita di opere d'arte si dovrà essere in possesso
della licenza per Agenzia d'affari da richiedere presso l'autorità locale di pubblica sicurezza abilitata, che potrà essere richiesta solo dopo l'avvenuta iscrizione al R.E.C.
7. Per la tenuta di merci temporaneamente in altro luogo rispetto al punto vendita o per merci temporaneamente non proprie ma presenti nel punto vendita, dotarsi dell'apposito registro di merci in deposito.
8. Inizio attività con uso dei seguenti registri I.V.A. :
.registro I.V.A. acquisti
.registro I.V.A. corrispettivi
.registro I.V.A. per margine analitico

.registro I.V.A. riepilogativo dei 3 precedenti

Per le opere d'arte acquistate dai privati (senza partita I.V.A.) è obbligatorio il regime del margine analitico, così come l'acquisto da altri soggetti che operano in detto margine e che prevede il versamento

dell'I.V.A. scorporandola dalla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto senza l'indicazione in fattura dell'I.V.A. scorporata ma precisando che si tratta di un bene ceduto a norma dell'art. 36 D.L. 41/95 e successive modificazioni.

Per le opere acquistate con I.V.A. il regime è quello normale.

Per le opere cedute dagli autori stessi l'I.V.A. è del 10%

NB= Si precisa che in caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni si deve provvedere al deposito della licenza in Comune (quello relativo alla sede dell'unità locale) e darne comunicazione alla C.C.I.A.A. sia per la chiusura che per la riapertura .

Per attivare la sospensione e la riattivazione la C.C.I.A.A. accetta solo comunicazioni telematiche.